

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2016, N. 36

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10  
“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E  
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”

---

*Antonio Mastromeo*

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 10/1995)*

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 bis della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche), come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2016, n. 3 (Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche" - Disposizioni in materia di referendum), le parole: "i Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto al comma 1, i Comuni".

2. Il comma 6 dell'articolo 8 bis della l.r. 10/1995 è abrogato.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 3**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

(Antonio Mastrovincenzo)

